

**AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE  
DI CUNEO**

**CAPITOLATO TECNICO  
PER LA CONCESSIONE DELLA  
GESTIONE DEL MICRONIDO  
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE**

**ANNO 2021**

## INDICE

<b>ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 - ENTITÀ TOTALE DELLA CONCESSIONE</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4 - RETTE A CARICO DEGLI UTENTI</b>	<b>6</b>
<b>ART. 5 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE</b>	<b>6</b>
<b>ART. 6 - CARATTERE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>7</b>
<b>ART. 8 - SERVIZI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI</b>	<b>7</b>
<b>ART. 9 - PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI</b>	<b>8</b>
<b>ART. 10 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI</b>	<b>9</b>
<b>ART. 11 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI LOCALI</b>	<b>9</b>
<b>ART. 12 - MANUTENZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE</b>	<b>10</b>
<b>ART. 13 - PULIZIA DEI LOCALI</b>	<b>10</b>
<b>ART. 14 - ONERI A CARICO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA</b>	<b>10</b>
<b>ART. 15 - NORME DI RELAZIONE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 16 - PROGETTO DI GESTIONE TECNICO ORGANIZZATIVA</b>	<b>11</b>
<b>ART. 17 - ONERI DEL CONCESSIONARIO</b>	<b>11</b>
<b>ART. 18 - DOMICILIO E RESPONSABILITÀ</b>	<b>12</b>
<b>ART. 19 - AUTORIZZAZIONI, LICENZE E PERMESSI</b>	<b>12</b>
<b>ART. 20 - TEMPI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI</b>	<b>12</b>
<b>ART. 21 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI</b>	<b>12</b>
<b>ART. 22 - CAUZIONE</b>	<b>12</b>
<b>ART. 23 - VIGILANZA E CONTROLLI</b>	<b>13</b>
<b>ART. 24 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ</b>	<b>13</b>
<b>ART. 25 - INADEMPIENZE E PENALITÀ</b>	<b>14</b>
<b>ART. 26 - ESECUZIONE D'UFFICIO</b>	<b>14</b>
<b>ART. 27 - PERSONALE</b>	<b>14</b>
<b>ART. 28 - OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</b>	<b>16</b>
<b>ART. 29 - NORME PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO</b>	<b>16</b>
<b>ART. 30 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>17</b>
<b>ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>17</b>
<b>ART. 32 - DISDETTA, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO</b>	<b>18</b>
<b>ART. 33 - RECESSO</b>	<b>19</b>
<b>ART. 34 - CONTROVERSIE</b>	<b>19</b>
<b>ART. 35 - RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>19</b>

<b>ART. 36 - TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>19</b>
<b>ART. 37 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA</b>	<b>20</b>
<b>ART. 38 - RINVIO</b>	<b>20</b>

## CAPITOLO I NORME GENERALI

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione del micronido aziendale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (concedente), con possibilità di realizzare ulteriori servizi aggiuntivi per la prima infanzia a carattere flessibile.

Il micronido aziendale può accogliere fino a 24 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, con priorità per i figli di dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle ed è ubicato in Cuneo, in via Bongiovanni, 20.

La concessione prevede la messa a disposizione da parte del Concedente al Concessionario di locali già strutturalmente predisposti a tal fine, completi di arredi ed attrezzature adeguati, compresa la cucina per la produzione dei pasti da somministrare ai bambini.

La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio e di riscuotere direttamente le rette applicate agli utenti per la frequenza mensile.

Il Concessionario dovrà garantire, per conto dell'Azienda Ospedaliera, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, quella ausiliaria delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria dei locali, la gestione amministrativa, l'introito, a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.

In specifico:

- il servizio educativo da svolgersi secondo le caratteristiche oltre indicate, il progetto educativo presentato dalla ditta e le indicazioni operative che potranno essere fornite;
- la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura della ditta concessionaria;
- la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
- il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
- la fornitura del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: detersivi, cartoleria, prodotti para-farmaceutici e di igiene della persona, biancheria, pannolini;
- la fornitura delle utenze, con onere del concessionario di volturazione dei contratti in essere;
- la preparazione, la somministrazione e l'assistenza ai pasti secondo le specifiche delineate in seguito nel rispetto dei menù e delle tabelle dietetiche stabilite in accordo con l'ASL;
- la gestione del servizio di lavanderia e stireria;
- la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati;
- la gestione dei rifiuti attinenti a tutte le attività di pertinenza;
- ogni altra incombenza necessaria o prevista per legge (es. manuale HACCP, ecc.);
- ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico dell'Azienda Ospedaliera dal presente Capitolato.

Nella gestione rientrano inoltre le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione e aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale, con i servizi socio-sanitari, educativi e scolastici del territorio, oltre che la collaborazione con il sistema infanzia cittadino, la promozione di iniziative di sensibilizzazione verso la cultura dell'infanzia e della genitorialità e l'adesione a progetti e proposte inerenti l'ambito 0-6 anni.

### **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha la **durata di anni 3** decorrenti dal 01.09.2021 al 31.08.2024.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni, per un importo di € 501.840,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per la Concedente, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere al riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin d'ora, ad avanzare pretese economiche o indennizzi di sorta, nel caso in cui la Concedente non intenda procedervi.

Ai fini dell'articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato del contratto, è pari ad € 1.003.680,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Nel caso in cui l'aggiudicatario della procedura di cui al presente capitolato risultasse diverso dal precedente Concessionario (in scadenza il 31.08.2021), la nuova ditta si impegna a garantire l'apertura del servizio mercoledì 1° settembre 2021.

Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Il Concessionario si impegna a gestire la struttura per l'intera durata della concessione. In caso di recesso anticipato da parte del concessionario, la Concedente, oltre a trattenere per intero la cauzione definitiva acquisita, procederà al recupero del contributo già eventualmente erogato per l'anno educativo in corso.

### **ART. 3 - ENTITÀ TOTALE DELLA CONCESSIONE**

Spettano al Concessionario gli introiti provenienti dall'utenza relativi alle tariffe e ai corrispettivi di fruizione dei servizi forniti nella struttura d'infanzia.

L'importo a base di gara, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, è pari alla retta mensile per bambino con frequenza a tempo pieno (con una frequenza massima giornaliera per bambino fissata in 9 ore ed estensione oraria giornaliera dalle 7.30 alle 16.30), compresi i pasti, le merende e le attività, presumibilmente fissata in massimo € 520,00 (euro cinquecentoventi/00) Iva esclusa, o nella misura in cui la stessa sarà oggetto di offerta in ribasso da parte di ogni Ditta concorrente. Il concessionario potrà proporre eventuali moduli aggiuntivi, quali a titolo di esempio pre-ingresso e post-uscita, con ulteriori costi a carico delle famiglie.

Ne consegue che l'importo presunto del contratto ammonta, escluso eventuale rinnovo, ammonta a € 501.840,00 (cinquecentounoottoquaranta/00) così calcolato: prezzo a base di gara per utenti con frequenza a tempo pieno per tempo di aggiudicazione: € 520,00 x 24 utenti x 11 mesi x 3 anni. A tale importo dovrà essere sommato il contributo pari a € 30.000,00 annui, € 90.000,00 per l'intero triennio, che l'amministrazione comunale si impegna a trasferire per il sostegno generale alla gestione del micronido, (vedasi art. 5 "Finalità della concessione" – lettera a).

La tabella di seguito riportata, illustra sinteticamente gli elementi che hanno contribuito a definire l'importo del contratto:

	<b>rette / contributi</b>	<b>n° bambini</b>	<b>mesi</b>	<b>entrate annue</b>	<b>TRIENNIO</b>	<b>CON EVENTUALE PROROGA</b>
<b>Importo della Concessione</b>	<b>520,00 €</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>137.280,00 €</b>	<b>411.840,00 €</b>	<b>823.680,00 €</b>
<b>Contributo Comunale</b>	<b>113,64 €</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>
<b>Totale Valore presunto</b>					<b>501.840,00 €</b>	<b>1.003.680,00 €</b>

Non si rendono necessari costi per la sicurezza al fine dell'eliminazione dei rischi da interferenze, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

#### **ART. 4 - RETTE A CARICO DEGLI UTENTI**

Il Concessionario determina le rette del micronido e degli altri eventuali servizi proposti in base alle previsioni di equilibrio economico/finanziario connesso alla gestione, riscuotendo direttamente dagli utenti le rette per i servizi offerti.

Tali rette dovranno essere quelle indicate in sede di presentazione dell'offerta e non potranno subire variazioni per la durata di validità della concessione.

Per i bambini iscritti al micro nido, residenti nel comune di Cuneo e con ISEE inferiore ad € 25.000,00, dovrà essere applicata la tariffa mensile ordinaria vigente per gli asili nido comunali, attualmente pari ad € 458,00. L'amministrazione comunale provvederà a rimborsare al concessionario la quota parte non versata dalle famiglie residenti, (vedasi art. 5 "Finalità della concessione" – lettera b).

Per gli altri servizi il Concessionario può stabilire liberamente le quote da richiedere agli utenti, con l'obbligo di comunicarle preventivamente al Concedente.

Il Concedente non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario. Quest'ultimo dovrà pertanto provvedere, in completa autonomia gestionale, al controllo e recupero delle morosità a proprio carico sollevando il Concedente da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

Resta fermo che il rischio imprenditoriale grava comunque sul Concessionario e, pertanto, nessun adeguamento potrà essere richiesto con riferimento ad eventi straordinari o quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico.

#### **ART. 5 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE**

Mettendo a disposizione dei propri lavoratori il servizio di micronido aziendale, l'Azienda Ospedaliera intende favorire l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del nucleo familiare.

Considerato il valore sul territorio del servizio, l'Azienda Ospedaliera garantisce, in relazione alla disponibilità di posti, l'inserimento presso la struttura di bambini collocati nelle "liste di attesa" del Comune di Cuneo, con priorità per i residenti. Il Comune di Cuneo, nel riconoscere l'utilità sociale del micronido aziendale a vantaggio anche del proprio territorio e della propria popolazione e al fine di offrire opportunità agevolate di accesso ai servizi per la prima infanzia, nella considerazione che la maggior percentuale degli iscritti è residente in Cuneo, ne sostiene economicamente la gestione intervenendo con propri fondi o con fondi riferiti al Piano di azione nazionale pluriennale, istituito con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", erogando:

- a) un contributo pari a Euro 30.000,00 annui per il sostegno generale alla gestione del micronido;
- b) un contributo di Euro 60,00 mensili per ogni bambino iscritto, con una frequenza pari o superiore a 10 giorni al mese, sino ad un massimo di € 15.840,00 annui.

Il riconoscimento dei contributi al Concessionario è subordinato all'esito di rendicontazione tecnica ed economica riferita agli anni educativi 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

#### **ART. 6 - CARATTERE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO**

Il micronido costituisce il servizio che deve essere obbligatoriamente attivato dal Concessionario all'interno dei locali.

Il micronido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose. Non possono costituire causa di esclusione razza, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica o sociale, handicap o qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il servizio ha come finalità:

- a) la formazione e la socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) la cura dei bambini che comporti un affidamento continuo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

## **ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Gli standard minimi di erogazione del servizio sono:

- Posti: 24.
- Fascia di età: dai 3 ai 36 mesi.
- Calendario di funzionamento: di norma dal lunedì al venerdì, per 11 mesi all'anno (dal 1° settembre al 31 luglio), in analogia al calendario fissato per gli asili nido del Comune di Cuneo.
- Orari di funzionamento: dalle 6.30 alle 19.00 con una frequenza massima giornaliera per bambino fissata in 9 ore. La retta su base mensile, offerta in sede di gara, equivale a tale frequenza massima giornaliera. Le fasce orarie di erogazione del servizio messe a disposizione degli utenti dovranno essere le seguenti:
  - TEMPO PIENO (massimo 9 ore) con estensione oraria giornaliera dalle 7.30 alle 16.30;
  - PART TIME MATTINO (massimo 5 ore e 30 minuti) con estensione oraria giornaliera dalle 7.30 alle 13.30;
  - PART TIME VERTICALE (due giorni full time massimo 9 ore e un giorno part time massimo 5 ore e 30 minuti) con estensione oraria giornaliera dalle 7.30 alle 16.30 per i due giorni full time e dalle 7.30 alle 13.30 per il giorno part time mattino.

La Concessionaria dovrà garantire la possibilità di estensioni di orario rispetto alle fasce di erogazione del servizio sopra indicate, ferma restando la frequenza massima giornaliera per bambino fissata in 9 ore. Tali estensioni, da attivarsi a richiesta delle famiglie e con tariffa oraria da applicarsi in aggiunta alla retta mensile, dovranno essere previste per le seguenti fasce orarie: mattino dalle ore 6,30 alle ore 7,30 - pomeriggio dalle ore 16.30 alle 19,00.

All'interno del piano tariffario di cui sopra, la Ditta potrà proporre ulteriori formule di accesso *part-time* al servizio. Per assicurare ampia flessibilità agli utenti possono essere previsti posti per entrambe le tipologie orarie (tempo pieno e part time), fermo restando che la tipologia a tempo pieno deve essere comunque presente e garantita.

- Rapporto educatori/bambini: il Concessionario è tenuto a rispettare il rapporto previsto dalla normativa regionale vigente (D.G.R. 25 novembre 2013 n. 20-6732) e ad adeguarsi prontamente in caso di modifiche normative.
- I pasti devono comprendere la colazione, il pranzo e la merenda per il servizio a tempo pieno, la colazione e il pranzo per il servizio *part-time mattino*, *la merenda per il servizio part-time pomeriggio*.

Deve essere garantito l'inserimento di bambini/e diversamente abili nel rispetto della legge n. 104/92, da effettuarsi, in collaborazione con i genitori, le strutture socio-sanitarie del territorio e il personale del nido, in esito a un piano educativo individuale per ciascun minore disabile.

Inoltre al fine di garantire trasparenza nei rapporti con l'utenza, il Concessionario dovrà elaborare una specifica Carta dei Servizi in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari, il periodo di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, ecc.

## **ART. 8 - SERVIZI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI**

Al fine di valorizzare la potenzialità ottimale della struttura il Concessionario, oltre al servizio di micronido, può proporre e organizzare servizi complementari e aggiuntivi sempre rivolti alla prima infanzia (prolungamento orario, ludoteca, laboratori, ecc.), con carattere di estemporaneità e occasionalità, in rapporto economico diretto con le famiglie, negli orari di chiusura del micronido o a integrazione di eventuali posti resisi liberi nell'arco della giornata, fermo restando che il numero massimo di bambini contemporaneamente presenti non può superare le 24 unità.

Alla primaria necessità di dare una risposta in termini di custodia e di assistenza ai bambini, si affianca infatti la necessità di sperimentare nuove tipologie di offerta che amplino l'utenza potenziale,

utilizzando al meglio le risorse sia professionali che strutturali e rispondano alla richiesta di aiuto educativo dei genitori.

La loro attivazione potrà essere subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, con precedenza ai figli dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle ed ai residenti nel Comune di Cuneo. Il loro avvio dovrà essere concordato con la concedente.

#### **Servizi complementari alle attività educative del micronido destinati ai bambini iscritti al micronido:**

- a) attivazione posti a tempo pieno prolungato;
- b) attivazione del servizio anche nella giornata di sabato mattina, almeno per la fascia oraria 6.30 – 14.30. La giornata del sabato non sarà conteggiata al fine della verifica del rispetto del numero minimo dei giorni di apertura del servizio;
- c) attivazione del servizio nei giorni di chiusura del micronido previsti dal calendario scolastico (vacanze natalizie, pasquali) concordati in comitato di gestione. Tali giornate non saranno conteggiate al fine della verifica del rispetto del numero minimo dei giorni di apertura del servizio;
- d) servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese di agosto;
- e) servizi flessibili correlati agli orari della turnistica del personale ospedaliero.

Il Concessionario potrà proporre ulteriori formule di accesso *part-time* al servizio che l'Azienda si riserva di accettare qualora di interesse.

#### **Servizi aggiuntivi alle attività educative del micronido:**

Il Concessionario potrà inoltre realizzare gli ulteriori servizi aggiuntivi a carattere flessibile, in rapporto economico diretto con le famiglie, destinati anche a bambini non iscritti al micronido di che trattasi, di seguito rappresentati:

- a) organizzazione di momenti ludico-ricreativi che coinvolgano educatori, genitori e bambini di fascia d'età 0-3 anni, in giorni e orari diversi da quelli di apertura della struttura, in particolare nella giornata del sabato e/o festivi;
- b) organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per personale operante in strutture per l'infanzia;
- c) altre attività aggiuntive proposte dal Concessionario che l'Azienda Ospedaliera si riserva di accettare qualora di interesse.

I servizi aggiuntivi di cui sopra potranno essere previsti ed attuati, previa comunicazione e nulla osta dell'Azienda Ospedaliera, nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per il servizio di asilo nido.

I progetti e le modalità attuative dei singoli servizi complementari e aggiuntivi, dovranno essere presentati in sede di gara e saranno oggetto di specifica valutazione oltre che di attribuzione di punteggio.

#### **ART. 9 - PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI**

È a carico del Concessionario l'acquisto e l'approvvigionamento delle derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti. Le stesse dovranno essere conformi ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia e da quanto stabilito dall'autorità sanitaria, leggi e disposizioni che qui si intendono tutte richiamate.

Il Concessionario si impegna a confezionare, porzionare e somministrare i pasti secondo il menù concordato con il Concedente e approvato dall'ASL.

I pasti preparati devono rispondere a quanto richiesto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 s.m.i. "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" e dell'articolo 31 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 s.m.i. "Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

Il pasto principale e le merende devono essere composti da alimenti freschi, caldi e freddi, completati con pane, frutta fresca e predisposti secondo le grammature previste dalle linee guida regionali. L'alimentazione dei lattanti viene assicurata, di norma, attraverso più somministrazioni giornaliere di

idonei prodotti dietetici.

Tutti gli alimenti elencati nelle tabelle dietetiche dovranno essere di prima qualità, in ottimo stato di conservazione, prodotti e immagazzinati secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie in vigore.

Le derrate devono avere confezioni ed etichettature conformi alle leggi vigenti e al presente capitolato. Non sono ammesse etichettature incomplete.

Il Concessionario deve acquisire dai propri fornitori e rendere costantemente disponibile al Concedente, in originale o copia conforme, la seguente documentazione per ogni prodotto utilizzato per la ristorazione degli utenti;

- la documentazione di cui al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 s.m.i. «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;
- una “scheda tecnica del prodotto” contenente, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di prodotti alimentari, l’origine del prodotto, le sue caratteristiche qualitative/commerciali (peso e pezzatura, tipo di confezionamento, durabilità, tempo di stagionatura, ecc.), le modalità di consegna (frequenza, tipo di imballaggi, tipologia dell’automezzo, temperature durante il trasporto, ecc.), le caratteristiche nutrizionali, il profilo microbiologico e altre informazioni utili a qualificare il prodotto;
- la documentazione fiscale (bolla di accompagnamento, fattura, ecc...).

Il Concessionario dovrà ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti per la produzione ed erogazione dei pasti nel pieno rispetto delle norme che disciplinano tale attività.

#### **ART. 10 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

Per lo svolgimento del servizio l’Azienda Ospedaliera mette a disposizione del concessionario, a titolo gratuito, i locali ubicati in Via Bongiovanni 20 – Cuneo, nonché l’area esterna attrezzata. I locali in questione, di proprietà del Comune di Cuneo, sono stati acquisiti dall’Azienda Ospedaliera a seguito di contratto di concessione venticinquennale sottoscritto in data 24.02.2010.

Gli arredi e le attrezzature indispensabili per il servizio sono forniti dall’Azienda Ospedaliera che ne cede l’uso al Concessionario aggiudicatario per il periodo di validità della concessione. Detti beni rimangono di esclusiva proprietà dell’Azienda Ospedaliera pertanto non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

È obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali.

#### **ART. 11 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI LOCALI**

La Concedente cede in uso al Concessionario, per essere utilizzati esclusivamente per il micronido e per eventuali servizi aggiuntivi per la prima infanzia risultanti dalla proposta formulata dal Concessionario, i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi necessari al funzionamento della struttura, nello stato in cui si trovano ed esclusivamente per la gestione delle attività concordate.

Il verbale contenente l’inventario analitico, descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile e degli arredi ed attrezzature, verrà redatto in contraddittorio tra le parti prima dell’inizio della gestione.

Eventuali sostituzioni o reintegri di materiale che si rendessero necessari successivamente durante la gestione, a causa di usura, danneggiamento, furti o che per qualsivoglia altra ragione perdano il requisito dell’idoneità (anche sotto il profilo della sicurezza e della conformità ai requisiti di legge), sono a totale carico del Concessionario che deve provvedere direttamente a riconsegnare, al termine della gestione, tutto il materiale elencato nei verbali.

In qualunque momento, su richiesta del Concedente, le parti provvedono alla verifica dell’esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l’obbligo, per il Concessionario, di provvedere alla necessaria sostituzione dovuta a usura entro i venti giorni successivi al riscontro. Alla scadenza il Concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità della consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine la Concedente avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

#### **ART. 12 - MANUTENZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**

La manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione dei piccoli interventi manutentivi ordinari relativi all'edificio e necessari al regolare funzionamento del micronido sono di spettanza del Concessionario. A puro titolo esemplificativo (e, comunque, senza pretesa di esaustività) sono da considerare a carico del Concessionario i seguenti interventi:

- sostituzione di vetri rotti;
- manutenzione delle attrezzature della cucina;
- sostituzione di lampadine non funzionanti;
- tinteggiatura locali;
- verniciatura attrezzature;
- lavori di falegnameria per riparazione arredi e attrezzature;
- interventi sui serramenti;
- sostituzione di serrature, maniglie, avvolgibili, tendaggi e telai;
- manutenzione e sistemazione dell'area esterna, taglio di erba e siepi, raccolta foglie.

Per tutte le macchine ed apparecchiature in dotazione al servizio il Concessionario dovrà redigere un apposito registro delle manutenzioni su cui siano riportati i seguenti elementi:

1. Dati identificativi dell'attrezzatura/macchinario ecc..., oggetto della manutenzione;
2. Sommaria descrizione di ogni intervento manutentivo ordinario;
3. Data di ogni intervento;
4. Firma ed estremi di identificazione della persona e/o ditta esecutrice dell'intervento.

Saranno allegati al registro di manutenzione: il certificato di conformità alla direttiva macchine, il libretto d'uso comprensivo di norme di sicurezza e istruzione di manutenzione. La manutenzione sarà eseguita secondo le indicazioni del costruttore, con la frequenza indicata e utilizzando solo i ricambi originali e prodotti conformi alle specifiche del costruttore.

Nel caso in cui fossero introdotte nuove macchine o fossero apportate motivate modifiche il Concessionario è obbligato ad aggiornare la documentazione tecnica e a provvedere all'aggiornamento delle procedure e della formazione degli addetti.

Il Concedente garantisce la manutenzione straordinaria dei locali.

#### **ART. 13 - PULIZIA DEI LOCALI**

La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. I prodotti utilizzati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. La pulizia comprende quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili nonché gli arredi dell'area esterna.

#### **ART. 14 - ONERI A CARICO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA**

Sono a carico dell'Azienda Ospedaliera:

- i costi di manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti;
- il canone annuale di affitto dei locali;
- la quota parte di spese comuni (riscaldamento, acqua potabile, ecc.) ripartite in base a tabella millesimale riferite all'edificio di proprietà comunale nel quale, oltre al micronido aziendale, sono altresì ubicati servizi del Comune di Cuneo e dell'Amministrazione Provinciale.

## **ART. 15 - NORME DI RELAZIONE**

Il Concessionario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio, diverso dal responsabile educativo della struttura, che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata al Concessionario.

## **ART. 16 – PROGETTO DI GESTIONE TECNICO ORGANIZZATIVA**

L'Impresa concessionaria per tutta la durata del periodo di concessione, per valorizzare appieno la struttura concessa, si impegna a espletare il servizio in adempimento delle disposizioni previste dal presente Capitolato e secondo le modalità e metodi, strumenti proposti nel progetto di gestione tecnico organizzativa presentato in sede di gara.

Il progetto di gestione tecnico organizzativa presentato dal Concessionario in sede di gara costituisce, insieme all'offerta economica, parte integrante e sostanziale del contratto di concessione che sarà stipulato con l'Azienda Ospedaliera.

## **CAPITOLO II**

### **OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

## **ART. 17 - ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è tenuto a utilizzare i locali secondo la destinazione d'uso di cui all' articolo 1 e a gestire i servizi proposti con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del presente capitolato e dell'offerta qualitativa ed economica proposta in sede di gara.

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri connessi a:

- la realizzazione del progetto di gestione tecnico organizzativa presentato in sede di gara e il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
- ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
- adempimenti di legge inerenti la sicurezza dei lavoratori;
- redazione, attuazione, gestione e tenuta sotto controllo di un piano di sicurezza della struttura;
- l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lvo 81/2008 e s.m.i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- l'osservanza delle norme per la somministrazione del cibo ai bambini e relativa impostazione delle procedure;
- canoni e consumi relativi alle utenze di luce, acqua e telefono, per le quali dovrà stipulare in proprio i contratti di fornitura;
- stoviglie per il servizio mensa, pannolini e materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, biancheria, vestiario del personale, Dpi, materiali igienici e di pulizia locali, cancelleria, materiale didattico e di consumo, attrezzature ludiche;
- somministrazione del pranzo, comprensivo delle diete speciali imposte da motivazioni di ordine medico e religioso nonché dello spuntino alle ore 10,00 circa e della merenda; il menù adottato, da presentare in sede di offerta tecnica, dovrà avere l'approvazione degli uffici competenti e adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari;
- fornitura dei pasti, attenendosi alle procedure in materia di igiene, al rispetto delle tabelle dietetiche autorizzate dall'ASL competente e le eventuali prescrizioni mediche in caso di diete particolari;
- manutenzione ordinaria dei locali, dei beni e degli impianti;
- pulizia dei locali, compresa quella dei locali accessori (scala di accesso e spazi giochi esterni), gli oneri di disinfestazione, di derattizzazione e di deblattizzazione dei locali;
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti;

- in generale ogni altro onere di gestione necessario al funzionamento dei servizi, compresi i costi di avvio dell'attività, a eccezione di quanto non espressamente a carico dell'Azienda Ospedaliera ai sensi del presente capitolato.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a:

- redigere, in accordo con la Concedente un regolamento di gestione che preveda le modalità di accesso e di funzionamento della struttura;
- recepire e negli anni successivi stilare la graduatoria di ammissione in accordo con il personale incaricato dal Concedente;
- provvedere alla raccolta delle domande di iscrizione al micronido, fermo restando che i bambini iscritti mantengono il diritto alla frequenza fino al termine del ciclo;
- assicurare l'accesso al micronido ai bambini e alle bambine senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale e a favorire l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e dei bambini stranieri;
- comunicare, a richiesta del Concedente, l'elenco dei bambini iscritti e altra documentazione relativa al servizio;
- dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato e le normative vigenti richiedono.

#### **ART. 18 - DOMICILIO E RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Azienda Ospedaliera e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Il Concessionario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio l'Azienda Ospedaliera potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

#### **ART. 19 - AUTORIZZAZIONI, LICENZE E PERMESSI**

Il Concessionario deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato e le normative vigenti richiedono.

#### **ART. 20 - TEMPI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI**

Il servizio dovrà essere attivato con decorrenza dal 1° settembre 2021.

Il Concessionario dovrà pertanto attivarsi al fine dell'ottenimento, entro la suddetta data di decorrenza del servizio, della autorizzazione al funzionamento, provvedendo quindi, entro il suddetto termine, ad organizzarsi per l'attivazione del servizio.

Per gli altri servizi eventualmente offerti in sede di gara l'attivazione dovrà essere esplicitata nel progetto di gestione tecnico organizzativo.

Trascorsi i termini di cui sopra, la Concedente potrà revocare l'aggiudicazione senza necessità di messa in mora.

#### **ART. 21 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

È fatto obbligo al Concessionario di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

#### **ART. 22 - CAUZIONE**

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"] pari al 10% del valore della concessione.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

### CAPITOLO III

#### RAPPORTI FRA IL CONCESSIONARIO E L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

##### **ART. 23 - VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Concedente, nella persona di un suo Incaricato, esercita la funzione di vigilanza sul buon funzionamento del servizio, sul rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara e sul rispetto delle disposizioni legislative in materia di servizi per la prima infanzia.

A tal fine può disporre in qualsiasi momento, a propria discrezione e senza alcuna comunicazione preventiva, sopralluoghi nella struttura, volti a verificare l'andamento del servizio e la rispondenza alle prescrizioni progettuali e contrattuali. Può inoltre richiedere la documentazione che ritenga necessaria, nonché l'attivazione di procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Qualora dal controllo qualitativo il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Al fine di consentire una verifica qualitativa del servizio, il Concessionario è tenuto, inoltre, a trasmettere al Concedente:

- il calendario e il piano di attività a inizio di ciascun anno educativo;
- una relazione dettagliata semestrale sull'andamento del servizio;
- l'elenco nominativo del personale impiegato, impegnandosi ad aggiornarlo periodicamente in caso di eventuali variazioni;
- l'elenco dei fornitori, con particolare riferimento alle derrate alimentari;
- il piano per l'applicazione dell'H.A.C.C.P..

Il Concessionario è tenuto, inoltre, a presentare, a richiesta del Concedente, una relazione contenente la descrizione dell'attività svolta nell'anno educativo, la valutazione sul funzionamento e sui risultati, le eventuali disfunzioni verificatesi e i correttivi applicati.

##### **ART. 24 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario risponde in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Il Concessionario solleva la Concedente da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, per trascuratezza o per colpa, anche lieve, nello svolgimento dell'attività concessa. Le spese che l'Azienda Ospedaliera dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questi rimborsate.

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso l'Azienda Ospedaliera, sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Il Concessionario, per un'adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori ed agli utenti, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicuratrice, con effetto dalla data di decorrenza del contratto e a mantenere in vigore per tutta la durata dello stesso e suoi eventuali rinnovi e proroghe, le seguenti polizze assicurative, con adeguati massimali:

- R.C.T/ R.C.O nella quale venga esplicitamente indicato che il Concedente debba essere considerato “terzo” a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura anche per i rischi derivanti da colpa grave del personale nei confronti di locali, impianti e attrezzature in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo e destinazione;
- Polizza infortuni: per gli utenti frequentanti i servizi svolti nei locali.

Il Concessionario è tenuto ad adottare ogni misura idonea a evitare danni alla struttura, alle persone o alle cose fermo restando che il risarcimento degli stessi, qualora si verificano, rimane a suo completo carico.

Il Concessionario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all’ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l’espletamento del servizio.

Eventuali danni derivati a personale, utenti e terzi, causati dalla struttura possono essere posti a carico del Concessionario qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l’Azienda Ospedaliera di imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio usando della normale diligenza. Sono a carico del gestore del servizio i danni all’immobile ed alle attrezzature causate dalla gestione del servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo.

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.).

#### **ART. 25 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

In caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, la Concedente lo diffiderà per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando un tempo per eliminare l’inadempimento e presentare le proprie controdeduzioni.

In relazione alla gravità dell’inadempimento la Concedente ha inoltre facoltà di applicare una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 2.000,000 per ogni violazione.

L’importo sarà addebitato sulla cauzione definitiva prestata, che andrà reintegrata entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione da parte del concedente.

L’applicazione della penale non esonera l’impresa dall’obbligo di risarcire l’eventuale danno arrecato alla Concedente e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento.

#### **ART. 26 - ESECUZIONE D’UFFICIO**

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, l’Azienda Ospedaliera avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese del Concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell’organizzazione dell’impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall’avvenuta interruzione.

<b>CAPITOLO IV</b> <b>PERSONALE</b>
--

#### **ART. 27 - PERSONALE**

Il Concessionario provvede alla gestione assumendo direttamente il personale educativo, di cucina e ausiliario sulla base delle vigenti norme in materia assicurativa, sociale, previdenziale e fiscale.

Per l’esecuzione dell’appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione il gruppo di lavoro dettagliatamente indicato in sede di offerta, i cui requisiti minimi devono essere in conformità con la normativa vigente in particolare:

deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732 «Servizio per la prima infanzia denominato micro-nido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006».

legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 594-601 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» [cd. Legge Iori];

□ decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni,

Per lo svolgimento del servizio devono essere previste le seguenti figure professionali in possesso dei titoli di studio previsti D.G.R. n. 20-6732 del 25.11.2013 e di documentata esperienza professionale in servizi educativi:

- a) **coordinatore pedagogico** che deve svolgere le funzioni di:
  - Referente con l’Azienda Ospedaliera concedente;
  - Responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente capitolato, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione; provvede inoltre alla definizione e realizzazione del Progetto Pedagogico e educativo previsto dal presente capitolato.
- b) **Operatori socio educativi** responsabili delle attività educative e di cura rivolte alle bambine e ai bambini per tutto il tempo di permanenza all’interno del servizio.
- c) **Addetti ai servizi generali**, che devono coadiuvare gli operatori socio educativi garantendo la pulizia, la cura degli ambienti interni e esterni, la predisposizione dei pasti, collaborando con il personale educativo, in una dimensione di trasversalità, per il buon andamento del servizio. Deve essere prevista in ogni caso la figura di operatore specificatamente addetto alla produzione dei pasti. I servizi a carattere ausiliario devono essere garantiti da personale di età non inferiore a 18 anni, idoneo a svolgere i compiti assegnati ed in possesso del titolo di scuola dell’obbligo. Il personale addetto alla cucina deve essere idoneo allo svolgimento della mansione secondo i riferimenti normativi dettati dal Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Nell’erogazione del servizio il Concessionario dovrà attenersi al rapporto numerico medio tra le figure educative e i bambini previsto dalla D.G.R. n. 20-6732 del 25.11.2013.

Il concessionario deve garantire l’assolvimento dell’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile», acquisendo e periodicamente rinnovando le certificazioni del casellario giudiziale di cui all’art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» relativamente a tutto il personale impiegato per il presente servizio a contatto diretto e regolare con minori.

Il Concessionario garantisce, altresì, la presenza di un responsabile educativo adeguatamente qualificato e in possesso di un diploma di laurea specifico a indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.

Il personale impiegato deve:

- svolgere con cura e diligenza le proprie mansioni, mantenendo un corretto comportamento con i minori affidati e con le famiglie;
- attenersi al principio del rispetto dei tempi e delle abitudini dei minori;
- rispettare la puntualità e il segreto professionale;
- adottare un contegno decoroso e irreprensibile, riservato e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e con l’utenza;
- rispettare le direttive ricevute.

Il personale è inoltre tenuto a indossare – mantenendola sempre in perfetto stato – la divisa fornita in dotazione dal Concessionario, con esclusione di abbigliamento di diverso tipo. Le divise devono garantire, per pulizia, ordine e igiene, il decoro del personale in servizio e un corretto rapporto con l’utenza.

Il Concessionario si impegna, salvo casi non imputabili al medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell’assistenza dei bambini. Reiterate e immotivate sostituzioni del personale educativo, costituiscono, previo richiamo, motivo di applicazione delle penali di cui al precedente art. 25.

Prima dell’inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto dalla Concedente il Concessionario è tenuto a comunicare l’elenco del personale educativo ed ausiliario impiegato nel servizio,

specificandone dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti da ogni singolo operatore, qualifica professionale nonché il certificato del casellario giudiziale. I relativi curricula, devono essere rispondenti ai requisiti minimi richiesti dalla legge, ove previsti, e agli eventuali maggiori standard formativi e di esperienza dichiarati in sede di gara.

Il Concessionario si impegna a garantire le sostituzioni del personale educativo e ausiliario assente per malattia o altri motivi contingenti e ad adottare le misure necessarie a garantire l'auspicabile continuità delle figure educative di riferimento, esplicitandole all'interno del progetto organizzativo.

In caso di sciopero del personale o di altra causa di forza maggiore (escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie) il Concessionario dovrà comunque garantire un servizio di emergenza tale da rendere possibile la normale esecuzione del servizio per gli utenti.

In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile dal Concedente per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel micronido, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita dei singoli operatori.

La Concedente si riserva la facoltà di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nei servizi che non offra garanzie di capacità, contegno corretto, gradimento da parte dell'utenza e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le modalità previste dal progetto educativo.

Il Concessionario dovrà garantire percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori, secondo gli standard previsti dalla vigente normativa.

## **ART. 28 - OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel periodo di concessione, restando fin d'ora l'Azienda Ospedaliera esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti/soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non sia aderente a una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio servizio senza vincoli di subordinazione nei confronti della Concedente e risponde del proprio operato esclusivamente al Concessionario.

Il Concessionario solleva la Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità verso i propri dipendenti per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali e assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, qualora tali inadempienze si verificassero.

## **ART. 29 - NORME PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO**

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Il Concessionario deve provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento ed aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs n. 81/08. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (rischio elevato) ed al primo soccorso, ai dirigenti ed ai preposti. La formazione dovrà essere conforme ai criteri stabiliti dalle disposizioni normative vigenti.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro.

Il Concessionario deve comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione.

Il Concessionario assume, in via diretta ed esclusiva, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera concedente e/o dei terzi comunque definiti, la funzione, il ruolo e la responsabilità di Datore di Lavoro ed in tale qualità deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli ospiti, dei frequentatori della struttura, degli utenti dei servizi e dei terzi tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro, dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attenendosi a quanto previsto dalle normative di settore e dal presente Capitolato. Più precisamente il Concessionario dovrà: a) redigere il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto della concessione e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi; b) effettuare la valutazione del rischio incendio.

Il documento di valutazione dei rischi, la valutazione del rischio incendio ed il piano di gestione delle emergenze devono essere trasmessi in copia alla Concedente, entro 20 giorni dall'inizio del servizio.

## CAPITOLO V NORME RELATIVE AL CONTRATTO

### **ART. 30 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le spese di contratto, registrazione, copia, bolli, etc., preliminari e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'Impresa.

In caso di rifiuto alla stipulazione del contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito alla stipulazione, l'Impresa decade dall'affidamento, fatti salvi, comunque, ogni diritto e azione della Committente, ivi compreso il risarcimento dei danni causati.

Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'Impresa o qualora venisse accertato che l'Impresa si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione, la Committente si riserva il diritto di incamerare la cauzione interrompendo, con propria deliberazione, ogni rapporto e provvedendo come meglio crederà per l'esecuzione del servizio fino alla scadenza, ponendo a carico dell'Impresa decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione del progetto proposto dalla medesima.

### **ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'Impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- b) in caso di decesso del Titolare dell'Impresa a insindacabile giudizio della Committente. Quest'ultima, tuttavia, può consentire agli eredi la prosecuzione del rapporto contrattuale, in tal caso, se l'aggiudicatario è persona fisica, la Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, consentire che le obbligazioni derivanti dal contratto siano state assunte solidamente dagli eredi. I medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno ritenuti necessari per la regolare giustificazione della successione e per la promiscuità del contratto;
- c) cessione dell'attività ad altri, senza preventiva formale autorizzazione della Concedente;
- d) mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente dall'Impresa (salvo deroghe previste);
- e) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali;
- f) inosservanza delle norme igienico-sanitarie;

- g) in caso che l'Impresa sia stata già soggetta a tre contestazioni scritte e ricada nuovamente nella irregolarità già oggetto di richiamo;
- h) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'Impresa;
- i) danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà della Committente;
- l) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- m) non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni della Committente in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- n) interruzione del servizio;
- o) rifiuto di accesso presso la struttura oggetto di concessione ai responsabili della Committente.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, in ogni momento, di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento, qualora essa dimostrasse, a giudizio insindacabile dell'Azienda Ospedaliera, palese incompetenza nell'esecuzione del servizio, e quindi ne risultasse inefficace l'operatività, o che il servizio non fosse compiuto nei modi stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere o infrazioni alle leggi ed ai regolamenti.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'Impresa, l'Azienda Ospedaliera potrà procedere con l'incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, fatti salvi i maggiori danni, e potrà intraprendere le azioni che ritenga opportune a tutela dei propri interessi, come l'azione per il risarcimento del maggior danno conseguente alla mancata esecuzione del servizio e/o all'affidamento dell'esecuzione dello stesso ad altra Impresa in danno dell'Impresa, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto. L'Impresa nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento.

Con la risoluzione del contratto, in danno all'Impresa inadempiente, sorge per l'Azienda Ospedaliera il diritto di affidare a terzi il servizio o procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'allora concorrente alla gara in sede in offerta. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte.

### **ART. 32 – DISDETTA, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Qualora l'Impresa disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la Committente si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Anche in questo caso nulla è comunque dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso, esclusivamente in relazione all'eventuale acquisizione da terzi esclusivamente di servizi accessori quali quelli di pulizia e lavanderia, comunque nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare a condizione che la ditta concorrente:

- 1) indichi nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi;
- 2) provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni;

3) trasmetta, al momento del deposito del contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del precitato decreto legislativo.

In ogni caso la Committente resta estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all'Impresa aggiudicataria dell'appalto.

Gli obblighi di informazione relativi ai rischi specifici (art. 7 D. Lgs. 626/94) comunicati dalla Committente all'Impresa aggiudicataria, devono essere a sua volta comunicati da quest'ultima all'Impresa subappaltatrice.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, a prescindere dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente e dall'immediata risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria deve rispondere verso la Committente, ed eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione compiuta dalla ditta subappaltatrice o affidataria alle norme previste dal presente Capitolato.

È fatto divieto al concessionario, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza all'Azienda Ospedaliera per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere o sub concedere in tutto o in parte la concessione.

### **ART. 33 - RECESSO**

È riconosciuta all'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 1671 C. C., la piena facoltà di recedere, anche solo parzialmente, in qualsiasi momento e senza necessità di giustificazione, dal contratto. In tal caso, l'aggiudicatario nulla avrà a pretendere come compenso e/o risarcimento.

In particolare la Committente ha l'obbligo di recesso, nel caso in cui durante il periodo contrattuale la procedura indetta da Consip s.p.a. o altre procedure avviate dalle Centrali di Committenza, di cui all'art. 37 e 38 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, o dai soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito n Legge 23.06.2014 n. 89, esitassero condizioni più favorevoli per la Committente.

La data del recesso sarà comunicata mediante lettera A.R. ed avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento di tale comunicazione.

### **ART. 34 - CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia nascente fra le parti è esclusivamente competente il Foro di Cuneo.

<b>CAPITOLO VI</b> <b>NORME FINALI</b>
---

### **ART. 35 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### **ART. 36 - TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e nel rispetto della disciplina in vigore relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679), le Parti si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito del presente contratto, esclusivamente per finalità connesse ad obblighi di legge e contrattuali.

L'informativa specifica inerente il trattamento dei dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina [http://www.ospedale.cuneo.it/fileadmin/user\\_upload/sponsorizzazioni/Informativa\\_per\\_fornitori.pdf](http://www.ospedale.cuneo.it/fileadmin/user_upload/sponsorizzazioni/Informativa_per_fornitori.pdf)

## **ART. 37 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla concessione di cui all'oggetto. A tal fine il Concessionario si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Il Concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora il Concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Azienda Ospedaliera verifica, in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidamento e la gestione del servizio di cui alla presente concessione sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

## **ART. 38 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto che non dovesse trovare soluzione presso il Collegio arbitrale è competente esclusivamente il Foro di Cuneo.

Il Responsabile del procedimento — ai sensi dell'articolo 31 del Codice — è la Dott.ssa Aimale Rita, Responsabile S.S. Patrimonio e Attività amministrative trasversale, dipendente di ruolo dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Il direttore dell'esecuzione del contratto — ai sensi dell'articolo 111 — comma 2 — del Codice è la signora Gondolo Patrizia collaboratore amministrativo S.S. Patrimonio e Attività amministrative trasversale, dipendente di ruolo dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.